



COMUNE
DI AQUILEIA

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI

Approvato con deliberazione C.C. n. 21 dd. 15.06.2020

Titolo I – Disposizioni generali

ART.1 – FINALITÀ, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Aquileia, ai sensi dell'art. 1, comma 7, dello Statuto Comunale riconosce e realizza i valori espressi dalla comunità e li promuove anche attraverso la collaborazione, la cooperazione con i soggetti pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alla politica. Al comma 8 del medesimo articolo si precisa che il Comune di Aquileia promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità, facendosi anche promotore di educazione permanente sostenendo attività didattico-educative rivolte a tutti i cittadini.

2. Il presente regolamento detta i principi e le regole di identificazione, auto-governo e governo condiviso dei beni comuni nel Comune di Aquileia. Esso costituisce attuazione degli articoli 1, 2, 3, 9, 42, 43, 97 comma 2, 114 comma 2, 117 comma 6 e 118 comma 4 della Costituzione.

3. I principi del presente regolamento informano l'auto-governo e il governo condiviso di ogni bene pubblico o privato che sia riconosciuto comune e pertanto oggetto di attività di cura e gestione e/o rigenerazione. Il bene viene riconosciuto come comune su iniziativa dei cittadini attivi e/o su sollecitazione dell'Amministrazione.

4. La collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione si manifesta nell'adozione di atti di

natura non autoritativa ovvero di ogni altro atto giuridico idoneo ad attuare i principi contenuti nel presente regolamento.

5. Le presenti disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura, la valorizzazione e la rigenerazione dei beni comuni richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) **beni comuni**: beni sottratti all'uso esclusivo di parte, al mancato uso sociale, e funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali delle collettività, caratterizzati da una proprietà che non è pubblica né privata, ma collettiva o meglio "del comune", secondo cui l'interesse del singolo viene subordinata al prevalente interesse pubblico. Il postulato è pienamente supportato istituzionalmente, in quanto si appoggia alle prospettive della Carta Costituzionale Italiana (artt. 3, 41 e 42) e dell'art. 9, in cui lo Stato e la società sono vincolati ad assumere il paesaggio-bene comune come terreno di prova della propria civiltà in tutte le declinazioni dei vari aspetti (dal giuridico all'etico, al politico, all'economico). Per beni comuni si intendono quindi le cose materiali, immateriali e digitali ricomprese all'interno degli spazi e servizi urbani di interesse comune, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al

- benessere individuale e collettivo e all'interesse delle generazioni future e che risultano essere strettamente connesse a identità, cultura, tradizioni del territorio e/o direttamente funzionali allo svolgimento della vita sociale delle comunità che in esso sono insediate. I cittadini e l'Amministrazione si attivano, di conseguenza, ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
- b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Aquileia nelle sue articolazioni istituzionali ed organizzative;
 - c) **cittadini attivi:** tutti i soggetti iscritti all'Albo dei Volontari civici o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per il governo, la cura, la valorizzazione e la rigenerazione dei beni comuni ai sensi del presente regolamento;
 - d) **governo e gestione condivisi:** rigenerazione, cura e gestione di un bene comune attuate congiuntamente dai cittadini attivi e dall'Amministrazione con carattere di comunità ed esclusività;
 - e) **proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comunali. La proposta può essere spontanea o formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - f) **patto di collaborazione:** il patto attraverso cui Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, valorizzazione o rigenerazione dei beni comuni urbani;
 - g) **interventi di cura e gestione:** interventi volti alla protezione, conservazione, valorizzazione e manutenzione dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;
 - h) **rigenerazione:** programma di recupero o ristrutturazione di beni comuni realizzato mediante interventi di manutenzione o l'esecuzione di lavori in auto-costruzione;
 - i) **spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi ed altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
 - j) **carta dei valori:** documento nel quale vengono evidenziate le qualità urbane e territoriali (immobili, servizi, attrezzature, viabilità, piste ciclabili, parchi, giardini, ecc.) e che devono essere conservate e messe in valore e le criticità da risolvere unitamente agli obiettivi pubblici che si intendono perseguire e le priorità relative all'attuazione degli interventi. All'interno della mappatura condivisa ricadono anche i beni comuni e gli immobili e gli spazi di cui all'art. 5.
 - k) **Laboratorio permanente di comunità (Lab.com):** spazio virtuale o fisico entro cui l'amministrazione ascolta, raccoglie e tiene conto delle istanze dei cittadini.

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI

1. I beni comuni garantiscono l'accesso universale e ammettono una pluralità di forme di gestione, pratiche e stili di vita. In nessun caso il governo dei beni comuni può essere interpretato come imposizione di valori escludenti, comunitari chiusi, irrispettosi delle diversità. Nel Comune di Aquileia il governo dei beni comuni, nei suoi diversi momenti (identificazione, rigenerazione, cura e gestione), si ispira ai seguenti principi:

- a) *Fiducia e buona fede*: l'Amministrazione e i cittadini attivi basano i loro rapporti sulla fiducia reciproca orientata al perseguimento di uno scopo comune e si comportano secondo buona fede in relazione a criteri di solidarietà sociale;
- b) *Pubblicità e trasparenza*: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi. Le attività, le modalità, le sedi di dibattito e decisionali, la documentazione prodotta da parte di Amministrazione e cittadini attivi relativamente ai patti di collaborazione dovranno essere disponibili e ricevere la massima pubblicità attraverso i canali più accessibili digitali e non;
- c) *Inclusione e accesso*: gli interventi di rigenerazione, cura e gestione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che la comunità sia aperta e inclusiva;
- d) *Pari opportunità, rispetto della dignità e contrasto delle discriminazioni*: i patti di collaborazione promuovono le pari opportunità per origine, cittadinanza, condizione sociale, credo, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Esse sono ispirate ai principi dell'antirazzismo, dell'antisessismo e dell'antifascismo;
- e) *Sostenibilità e rigenerazione ecologica*: la rigenerazione, la cura e la gestione devono svolgersi in una prospettiva ecologica, non ingenerano oneri superiori ai benefici né determinano conseguenze negative sugli equilibri ambientali. La rigenerazione, cura e gestione di un bene comune deve svolgersi, altresì, nel rispetto e nella verifica del "benessere animale" e nel rispetto della tutela degli animali;
- f) *Proporzionalità*: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di rigenerazione, cura e gestione;
- g) *Adeguatezza e differenziazione*: le forme di governo dei beni comuni devono essere adeguate alle esigenze di rigenerazione, cura e gestione dei beni comuni. Esse vengono regolate in relazione al tipo o alla natura del bene comune, ai caratteri dei cittadini attivi e delle comunità di riferimento, agli interessi anche intergenerazionali cui il bene comune è funzionale;
- h) *Informalità*: l'Amministrazione assicura informalità, flessibilità e semplicità nella relazione, sempre nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione. La relazione con i cittadini attivi avviene nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge;
- i) *Autonomia civica*: l'Amministrazione riconosce e agevola l'autonoma iniziativa dei cittadini attivi, predisponendo le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo;
- j) *Territorialità*: l'Amministrazione considera la prossimità territoriale come elemento rilevante nella costituzione del patto di collaborazione. Valorizza le scuole di ogni ordine e grado come nodi della rete territoriale locale e soggetti privilegiati per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di governo, cura e rigenerazione dei beni comuni;

- k) *Non surrogazione*: nessun patto di collaborazione può avere come obiettivo la fornitura di servizi che il Comune ha l'obbligo di legge di erogare; esso non può sostituire i cittadini attivi a funzioni essenziali della Pubblica Amministrazione;
- l) *Formazione*: il Comune di Aquileia promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura dei beni comuni ispirata ai valori e principi generali di questo Regolamento. Il Comune inoltre promuove percorsi finalizzati all'approvazione di patti di collaborazione con le reti cittadine per la formazione e l'autoformazione sull'accessibilità e fruibilità dei beni comuni, sul contrasto alla violenza maschile nei confronti delle donne, di genere e sul contrasto delle discriminazioni;
- m) *Consapevolezza*: l'Amministrazione e i cittadini attivi concorrono alla rigenerazione, alla cura e alla gestione di un bene comune al fine di preservarne l'integrità, l'accessibilità e la fruizione consapevoli dell'importanza che i beni comuni rivestono nei contesti urbani. L'Amministrazione e i cittadini attivi perseguono, altresì, con consapevolezza di non poter vantare pretese esclusive, lo scopo di consegnare il bene stesso alle future generazioni affinché ne possano godere appieno.

ART. 4 – CITTADINI ATTIVI

1. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni esclusivamente attraverso le formazioni sociali, organizzate o meno.
2. I cittadini iscritti all'Albo dei volontari civici vengono indirizzati direttamente dall'Amministrazione alla cura di determinati beni. I volontari possono anche presentare proposta di Patto di Collaborazione di cui all'art. 8 del presente regolamento.
3. I cittadini attivi organizzati in formazioni sociali individuano con metodo democratico una o più persone delegate a sottoscrivere il patto di collaborazione e a rappresentarli nei rapporti con il Comune.
4. Le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 8 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni.
5. Tutti i cittadini attivi devono operare secondo metodo democratico basato su momenti di discussione e procedure non escludenti e secondo i principi dell'antisessismo, antirazzismo e antifascismo, o antitotalitarismo in genere, per l'assunzione collettiva delle decisioni.
6. Le forme di governo dei beni comuni disciplinate dal presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i cittadini attivi nella misura in cui essi contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale e del buon governo ecologico dei beni comuni.
7. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, valorizzazione o rigenerazione dei beni comuni quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente quale forma alternativa alla sanzione amministrativa, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
8. Gli interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati.

ART. 5 – ELENCO DEGLI SPAZI E IMMOBILI DEFINITI BENI COMUNI

1. La Giunta Comunale periodicamente stila un elenco di immobili del Comune che versino in stato di parziale o totale inutilizzo i quali, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di rigenerazione, cura e gestione da realizzarsi mediante forme di governo condiviso, in coerenza con le Linee programmatiche di Governo approvate dal Consiglio Comunale. Chiunque può segnalare all'Amministrazione beni che versino in tale stato.
2. L'Amministrazione può promuovere la costituzione di patti di collaborazione su beni da rigenerare di altra proprietà, sia pubblica che privata, in stato di inutilizzo, anche su segnalazione della cittadinanza. Ove esistano i presupposti normativi, è fatto salvo il ricorso all'articolo 838 comma 2 del Codice Civile.
3. Il Comune può destinare ad interventi di rigenerazione, cura e gestione, gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad essa assegnati nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia o immobili abusivi sequestrati o espropriati.

ART. 6 – CONSULTA DEI BENI COMUNI

1. L'Amministrazione, con provvedimento della Giunta Comunale, istituisce, su chiamata, la Consulta dei beni comuni, composta da 5 esperti distinti nelle discipline giuridiche, economiche, urbanistiche, ecologiche e sociali dotati di comprovata esperienza verso i beni comuni e da 3 cittadini dotati di comprovata sensibilità verso i beni comuni. Tutti prestano la loro opera a titolo gratuito.
2. La Consulta dei beni comuni è legato al mandato del Sindaco in carica e il suo Presidente viene nominato dal Sindaco su proposta degli stessi membri e svolge funzioni di coordinamento e di raccordo delle proposte, istanze e suggerimenti emersi dall'operato della Consulta dei beni comuni.
3. La Consulta dei beni comuni del Comune di Aquileia svolge funzioni consultive e/o funzioni arbitrali in caso di controversie che sorgano sulla valutazione delle proposte pervenute nell'ambito dell'attuazione dei Patti di collaborazione.
4. La Consulta dei beni comuni del Comune di Aquileia contribuisce all'elaborazione della Carta dei valori in maniera pubblica e partecipata, entro il Laboratorio permanente di comunità, e adottata dalla Giunta comunale quale elemento di riferimento per la comprensione di potenzialità e criticità proposte dai cittadini e l'individuazione delle azioni prioritarie da approfondire tramite quanto disposto da questo regolamento in coerenza con lo schema di assetto adottato dalla Giunta e le Linee programmatiche di Governo approvate dal Consiglio comunale.
5. La Consulta dei beni comuni del Comune di Aquileia può promuovere il confronto pubblico tra realtà associative, di volontariato e sociali protagoniste della rigenerazione urbana per ascoltarne le esigenze e sviluppare insieme proposte sull'uso sociale e collettivo del patrimonio pubblico.
6. La Consulta dei beni comuni del Comune di Aquileia diviene luogo di confronto permanente sia nell'istituzione cittadina sia nella città tutta, al fine di agevolare visioni condivise su metodologie e pratiche di riattivazione della cittadinanza in senso democratico e orizzontale.
7. La Consulta dei beni comuni del Comune di Aquileia può riunirsi in sedute pubbliche, Laboratorio permanente di comunità, alle quali i cittadini tutti intervenuti possano prendere parola.

8. Chiunque intenda tutelare un bene comune può rivolgersi alla Consulta dei beni comuni del Comune di Aquileia senza alcuna restrizione di legittimazione dovuta a carenza di interesse specifico. La Consulta dei beni comuni può proporre alla Giunta modifiche o integrazioni all'elenco di cui all'articolo 5 e alla Carta dei valori al fine di promuoverne un utilizzo per scopi sociali e culturali e di sviluppo di tematiche legate ai beni comuni. La Consulta dei beni comuni può, inoltre, promuovere presso l'Amministrazione eventuali proposte di riutilizzo di beni pubblici pervenute alla Consulta dei beni comuni.

9. La Consulta dei beni comuni può esprimere valutazioni preventive sulle proposte di deliberazioni, sia di competenza della Giunta Comunale che del Consiglio Comunale, aventi ad oggetto beni comuni e democrazia partecipativa.

ART. 7 – FORMAZIONE AI BENI COMUNI E EDUCAZIONE URBANA

1. L'Amministrazione riconosce la formazione condivisa come bene comune sociale capace di trasformare i bisogni, che generano la condivisione tra i cittadini attivi e il Comune di Aquileia, in occasioni di cambiamento.

2. La formazione è rivolta ai cittadini attivi, ai dipendenti e agli amministratori anche attraverso momenti congiunti.

3. Il Comune mette a disposizione le competenze sviluppate nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni e favorisce l'incontro con le competenze diffuse fra i cittadini attivi e liberamente offerte, per trasferire conoscenze utili alla cura condivisa dei beni comuni, valorizzando le esperienze sviluppate dai cittadini attivi.

4. Il Comune collabora con la Consulta dei beni comuni, i cittadini attivi, le scuole e con gli istituti universitari convenzionati per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, su tematiche inerenti i beni comuni e l'ecologia del governo del territorio rivolti alla cittadinanza, alle studentesse e agli studenti.

5. La formazione e l'autoformazione dei cittadini attivi e dei dipendenti comunali è finalizzata, a promuovere le seguenti competenze:

a. applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;

b. documentare le attività svolte e le forme di sostegno;

c. utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e le opportunità di condivisione civica;

d. conoscere e applicare le tecniche di facilitazione e ascolto attivo;

e. promuovere i beni comuni come ambiti collettivamente accessibili e in cui si contrastano le discriminazioni e le forme di violenza di genere;

f. conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;

g. fornire competenze alla cittadinanza facente parte la Consulta dei beni comuni.

6. Il Comune promuove l'educazione intergenerazionale alla salute ed alla cultura ambientale consapevole, con particolare riguardo allo sviluppo urbano sostenibile (nelle sue declinazioni: ambientale, sociale ed economica), all'accessibilità (ai servizi e agli spazi) e al rispetto dei beni comuni e della cosa pubblica.

Titolo II – Governo condiviso

ART. 8 – PATTO DI COLLABORAZIONE

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni e le forme di governo condiviso.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati, della loro frequenza e della complessiva durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce, ove necessario:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di rigenerazione, cura e gestione;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di estinzione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione di strumenti di governo condiviso (p.e. comitati di indirizzo) e partecipazione (p.e. consultazioni, assemblee, *focus group*, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
- f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 26 del presente regolamento.
- h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, difforme o parziale realizzazione degli interventi concordati;
- i) le forme di sostegno eventualmente messe a disposizione dal Comune;
- j) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e valutazione dei risultati prodotti dalla collaborazione;
- k) l'eventuale affiancamento del personale comunale in relazione alla complessità, alla frequenza ed alla durata degli interventi concordati;
- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza o grave violazione del presente regolamento o delle clausole del patto, nonché gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali i diritti riservati agli autori di opere d'ingegno, la riconsegna dei beni ed ogni altro effetto rilevante;

ART. 9 – INTERVENTI SUGLI SPAZI PUBBLICI E SUGLI EDIFICI

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento

condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, in particolare si prevede: cura occasionale, cura

ordinaria e continuativa, gestione condivisa, rigenerazione.

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo di cura o di

gestione condivisa di spazi pubblici e di edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini stessi come indicato all'art. 5 del presente regolamento o individuati nella Carta dei Valori. L'intervento è finalizzato a:

- a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o a migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. I cittadini attivi possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di valorizzazione e rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

ART. 10 – PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la rigenerazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo dei talenti.

ART. 11 – SPONSORIZZAZIONE E ADOZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse inerenti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse inerenti, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde. Sono previste le seguenti forme di affidamento:

1. la **sponsorizzazione finanziaria** prevede il versamento di una somma di denaro per sostenere interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi o aree gioco, o per interventi di manutenzione su aree verdi. In cambio il privato potrà ottenere visibilità del suo logo/ragione o denominazione sociale/marchio su cartelli istituzionali che saranno posizionati nell'area verde sponsorizzata.
2. la **sponsorizzazione tecnica** prevede la presentazione di un progetto di miglioramento di un'area verde, che dovrà essere approvato dal Comune e che lo sponsor realizzerà prendendosi cura dell'area per un periodo stabilito dall'Amministrazione Comunale. In cambio il privato potrà ottenere visibilità del suo logo/ragione o denominazione sociale/marchio su cartelli istituzionali che saranno posizionati nell'area verde sponsorizzata.
3. l'**adozione di un'area verde** prevede il diretto e personale intervento del privato per la manutenzione delle aree verdi comunali senza visibilità commerciale (non verranno collocati cartelli pubblicitari).

La ricerca di sponsorizzazioni a sostegno di attività legate alla manutenzione, valorizzazione, promozione e cura del verde pubblico avverrà tramite le forme previste dagli artt. 19 e 151 del Codice dei Contratti pubblici. I rapporti tra il Comune di Aquileia e i soggetti sponsor/adottanti, saranno disciplinati da convenzioni stipulate in base alla normativa vigente e finalizzate, per l'Amministrazione Comunale, ad ottenere risparmi di spesa, grazie all'acquisizione di qualificate risorse esterne. Lo schema di convenzione verrà approvato dalla Giunta Comunale.

La convenzione disciplinerà i seguenti aspetti:

- soggetti ammessi;
- tipologia e oggetto della convenzione;
- modalità di partecipazione e formulazione della domanda;
- modalità di valutazione dei progetti;
- obblighi a carico dello sponsor e dell'adottante;
- obblighi dell'Amministrazione Comunale;
- obblighi fiscali;
- durata del contratto;
- responsabilità.

ART. 12 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua nella Giunta Comunale l'organo deputato alla approvazione delle proposte di collaborazione.
2. Al fine di garantire che gli interventi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso della Giunta.
3. Limitatamente agli interventi di cui all'art. 14 del presente regolamento, il consenso del Comune può essere manifestato ex ante. In tale ipotesi i cittadini attivi, accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni senza ulteriori formalità.
4. L'assenso del Comune è formalizzato e disciplinato nel patto di collaborazione.

ART. 13 – PROPOSTE DI COLLABORAZIONE

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
 - b) la proposta rientri tra le modalità di collaborazione predefinite di cui agli artt. 14, 15 e 16;
 - c) la proposta sia presentata dai cittadini attivi, negli ambiti previsti dal presente regolamento;
2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura a scopo, di valorizzazione o di rigenerazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'atto di Giunta che identifica ambito, requisiti e condizioni della modalità collaborativa predefinita.
4. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la Giunta comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi previsti.
5. La proposta di collaborazione è sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici ed all'approvazione della Giunta.
6. Qualora, dopo opportuna valutazione, di cui ai commi 4 e 5, il Comune ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, il Comune lo comunica al richiedente, illustrandone le motivazioni.
7. In caso di esito favorevole all'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione e la relativa pubblicazione sul sito web

istituzionale al fine di favorire le buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Titolo II – Interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione di spazi e edifici pubblici o privati

ART. 14 – INTERVENTI DI CURA OCCASIONALE

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione predefinita nei quali rientrano le seguenti attività non continuative di cura svolte anche dai singoli cittadini:

- a. sfalcio dell'erba negli spazi pubblici o ad uso pubblico;
- b. interventi di spazzamento stradale in caso di precipitazioni nevose;

2. I cittadini attivi iscritti all'albo dei volontari possono essere chiamati ad espletare le attività di cui al precedente comma.

3. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sul sito web e sui canali social del Comune gli interventi realizzati, tutte le attività di cui al comma 1 devono essere quindi segnalate e censite e diffuse quale riconoscimento dell'impegno dei cittadini nella cura dei beni comuni.

ART. 15 – INTERVENTI DI CURA ORDINARIA E GESTIONE CONDIVISA DI SPAZI E EDIFICI PUBBLICI O PRIVATI

1. Il patto di collaborazione ordinario può avere come oggetto la gestione condivisa di uno spazio o un edificio pubblico o privato ad uso pubblico.

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio o dell'edificio, per un periodo predefinito, per realizzarvi gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. Sono considerate ordinarie le collaborazioni che hanno ad oggetto le seguenti categorie di beni e le relative attività di cura e gestione:

a. *Piccoli spazi pubblici* (piazze, strade, marciapiedi, aree residuali e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico), per le attività di:

- pulizia pavimentazioni, muri e pareti;
- piccole manutenzioni e riparazioni;
- tinteggiatura;
- apertura e chiusura di aree recintate;
- altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;

b. *Piccole aree verdi* (giardini, aiuole, orti collettivi, aree gioco, aree cani, eccetera, pubbliche o assoggettate ad uso pubblico), per le attività di:

- manutenzioni ordinarie e cura del verde;
- irrigazione, bagnamento, concimazione, asportazione infestanti;
- pulizia;
- messa a dimora di piccole piante o arbusti;
- riparazione elementi di sostegno e delimitazione;

- apertura e chiusura di aree recintate;
 - altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
- c. *Elementi di arredo urbano* (panchine, delimitazioni, dissuasori, portabici, pannelli pubblicitari, ecc.) e opere di arte pubblica, per le attività di:
- manutenzioni ordinarie e riparazioni;
 - tinteggiatura;
 - altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
- d. *Locali e cortili scolastici di proprietà del Comune di Aquileia*, per le attività di:
- manutenzioni ordinarie e riparazioni;
 - tinteggiatura;
 - altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
- e. *Altri locali e edifici di proprietà del Comune di Aquileia*, compresi i cimiteri, per le attività di:
- manutenzioni ordinarie e riparazioni;
 - tinteggiatura;
 - altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti.

4. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

ART. 16 – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DI SPAZI O EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

1. Il patto di collaborazione può avere come oggetto interventi di cura, rigenerazione o valorizzazione degli spazi pubblici o privati, da realizzare grazie ad un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.

2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio o edifici pubblici e privati devono pervenire all'Amministrazione corredate di tutta la documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare.

3. Resta ferma la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

Titolo III – Benefici, responsabilità dei cittadini attivi e dell'Amministrazione

ART. 17 – AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE, NEI CANONI E NELL'ACCESSO AGLI SPAZI COMUNALI

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'art. 8 del presente regolamento sono assimilate a quelle effettuate dal Comune stesso ai fini dell'esenzione per l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone.

2. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento relative all'azione di cura.

3. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune previa autorizzazione della Giunta.

ART. 18 – RISORSE FINANZIARIE A TITOLO DI RIMBORSO DI COSTI SOSTENUTI

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura, valorizzazione o rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
3. Il patto di collaborazione individua l'ammontare dell'eventuale rimborso e le modalità di erogazione.
4. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione chiara ed esaustiva delle attività svolte e dei costi sostenuti, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente regolamento.
5. Limitatamente alle risorse disponibili e a quanto definito nei patti di collaborazione, possono essere rimborsati i costi relativi all'acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività.

ART. 19 – AUTOFINANZIAMENTO

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, valorizzazione o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo, mediante apposita rendicontazione.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, può essere prevista la realizzazione di attività, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie e secondarie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto di collaborazione e finalizzate esclusivamente al finanziamento delle attività di interesse generale previste dal patto stesso.
3. Possono essere previste forme di sponsorizzazione, finalizzate all'autofinanziamento, da realizzarsi secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
4. I flussi economico-finanziari relativi alle risorse provenienti da attività a scopo di lucro destinate all'autofinanziamento devono essere illustrati in modo chiaro e trasparente con specifica documentazione da presentare ai fini di quanto previsto dall'art. 24.

ART. 20 - VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNO DEI BENI COMUNI

1. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione di quanto posto in essere dai cittadini attivi e dall'Amministrazione nel governo dei beni comuni devono essere concordate nel patto di collaborazione. La documentazione da predisporre a fini valutativi va informata a principi di chiarezza, comparabilità, accessibilità, verificabilità, periodicità almeno annuale e indipendenza del valutatore.
2. La valutazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla sua completezza. In particolare

deve tener conto, ove possibile anche in termini economici, del valore sociale delle attività realizzate. Dovrà, inoltre, essere predisposto un bilancio economico trasparente che permetta di valutare con chiarezza l'entità e la tipologia delle entrate e delle spese derivanti dalle attività svolte all'interno del negozio civico.

3. La valutazione sarà oggetto di verifica anche da parte della Consulta dei beni comuni.

4. Il Comune si adopera per consentire un'efficace e ampia diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la popolazione attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

ART. 21 – FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, menzione sul sito web e canali social istituzionali.

2. La visibilità concessa non costituisce alcuna forma di corrispettivo delle azioni realizzate, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

Titolo IV - Formazione, comunicazione, trasparenza e valutazione

ART. 22 – FINALITÀ DELLA FORMAZIONE E RUOLO DELLE SCUOLE

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni

necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini ed Amministrazione.

2. L'Amministrazione favorisce l'incontro delle competenze dei propri dipendenti con le competenze presenti all'interno della comunità liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

3. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata soprattutto all'acquisizione delle seguenti competenze:

a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;

b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

4. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso

incontri ed interventi di tipo teorico e pratico, riconoscendone il ruolo strategico nella diffusione e radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni.

ART. 23 – COMUNICAZIONE COLLABORATIVA

1. Il Comune riconosce alla rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.
2. Il rapporto di collaborazione è inteso a:
 - a. migliorare e condividere informazioni a disposizione;
 - b. favorire il consolidamento di reti di relazioni tra gruppi di cittadini per promuovere lo scambi di esperienze e di strumenti;
 - c. mappare i soggetti e le esperienze di cura, valorizzazione e rigenerazione di beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

ART. 24 - RENDICONTAZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti si garantisce visibilità, trasparenza e valutazione dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a obiettivi, indirizzi e priorità di intervento, azioni e servizi resi, risultati raggiunti e risorse disponibili e utilizzate.
4. Il Comune si adopera per consentire una efficace diffusione della rendicontazione attraverso i canali a disposizione e la pubblicazione sulla rete civica, nonché attraverso eventi come conferenze stampa, incontri nelle scuole, eventi ed ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea.

Titolo V – Responsabilità e vigilanza

ART. 25 - PREVENZIONE DEI RISCHI

1. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati e ad attenersi alle prescrizioni ricevute e seguire le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. L'assicurazione dei cittadini iscritti all'Albo dei volontari civici è disciplinata dall'apposito regolamento.
3. Con riferimento agli interventi di cura, di valorizzazione o di rigenerazione a cui partecipano operativamente i cittadini in forma associativa, il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2,

nonché delle modalità di intervento previste nel patto di collaborazione, è individuato nella figura del Presidente della forma sociale richiedente.

4. La copertura assicurativa dei singoli cittadini è garantita dall'adesione degli stessi alla formazione sociale richiedente.

5. Nell'esercizio delle attività previste dai cittadini attivi, e comunque nelle attività previste dal presente regolamento in materia di beni comuni, compresa l'autocostruzione, il Comune di Aquileia non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei cittadini attivi i quali operano senza alcun rapporto di dipendenza dal Comune.

6. I cittadini attivi e il Comune sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuno di essi in relazione alle specifiche attività ed alle diverse responsabilità di cura dei beni comuni stabilite nei singoli patti di collaborazioni. Il negozio civico disciplina tali responsabilità.

ART. 26 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni concordati tra l'Amministrazione e le formazioni sociali e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi rispondono di eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività di cura, valorizzazione o rigenerazione dei benicomuni.

3. I cittadini attivi assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa a riguardo.

Titolo VI - Disposizioni finali e transitorie

ART. 27 - CLAUSOLE INTERPRETATIVE

1. Tutte le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato allo scopo di generare partecipazione civica e pratica democratica dei beni comuni. I suoi articoli devono essere interpretati col fine di favorire la sperimentazione di nuove pratiche civiche e di un nuovo rapporto fra cittadini attivi e Pubblica Amministrazione. Le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più

favorevole alla possibilità per i cittadini attivi di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

ART. 28 - SPERIMENTAZIONE

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di tre anni.

2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento della Consulta permanente dei beni comuni, dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

ART. 29 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale, può considerare una proposta

di governo di un bene comune quella formulata, antecedentemente all'approvazione del presente Regolamento, anche con comportamenti concludenti.

2. Entro centottanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento dovrà essere approvata

apposita deliberazione della Giunta Comunale di cui agli artt. 5 e 6.

ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale. Dallo stesso giorno è abrogato qualsiasi regolamento relativo alla materia in oggetto già approvato in passato.

2. Ove non diversamente previsto, le norme del presente Regolamento prevalgono rispetto ad altre norme regolamentari con esso incompatibili.